



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Protocollo di Legalità

tra

Prefettura – U.t.G. di Savona

e

ANAS. S.p.A.

e

Appaltatore R.T.I. CMC Ravenna – ITINERA S.p.A.

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata relativamente alla realizzazione della seguente Opera:

S.S.n. 1 Via Aurelia – Viabilità di accesso all’hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona ed Albisola e i porti di Savona e Vado – Variante alla S.S. n. 1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore.

CUP : F91B01000370001

CIG: 0192830857



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona, nella persona del Prefetto *pro-tempore*, Dr.ssa Gerardina Basilicata,
L'ANAS S.p.A., nella persona del Dr. Giancarlo Perrotta, Dirigente responsabile dell'Unità Legalità e Trasparenza della Direzione Generale dell'ANAS S.p.A.,
L'Appaltatore, nella persona dell'Ing. Roberto Leonardi, Direttore Costruzioni Italia della cooperativa CMC di Ravenna

PREMESSO

- con Delibera in data 3 agosto 2007, il CIPE ha approvato il progetto definitivo delle opere, disponendo il finanziamento delle stesse;
- che l'articolo 15 della legge 241/1990, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'ANAS ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di costruzione Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona – Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e vado: variante alla SS1 Aurelia nel tratto tra Savona torrente Letimbro ed Albisola Superiore;
- che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con sua deliberazione n. 78 del 3 agosto 2007, nell'Allegato 2, ha previsto l'inserimento nel bando di gara di "Linee guida per i controlli antimafia" indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO);
- che, nella circolare n. 0004610, Classifica I.46-6/A, in data 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha individuato le attività "a rischio" di infiltrazione da



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

parte delle organizzazioni criminali, da sottoporre a verifica antimafia preventiva, elencate nell'Allegato 1 della citata circolare;

- che, nell'Allegato 2 della citata circolare del 23 giugno 2010, sono state elencate tutte le clausole antimafia da inserire nei Protocolli di Legalità e da riprodurre nella "*lex specialis*" di ciascun Appalto;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136 – "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per conseguire la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni nonché per il controllo della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i Soggetti Aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori;
- che l'intervento in questione rientra nel programma delle "infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" di cui alla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121;
- che il CIPE, con deliberazione n. 58 del 3 agosto 2011, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
- che l'A.T.I. CMC Ravenna/Itinera SpA con sede legale in Ravenna, è aggiudicataria dell'affidamento delle attività di realizzazione dei lavori di costruzione Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona – Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e vado: variante alla SS1 Aurelia nel tratto tra Savona torrente Letimbro ed Albisola Superiore;
- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Savona, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Savona;



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito “Protocollo”) assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell’opera sopra richiamata, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che è, altresì, volontà delle parti applicare, allorquando saranno approvate, le linee guida che il C.I.P.E. adotterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell’art. 176 del d.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii;
- che, ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 così come integrato con il D. Lgs 15 novembre 2012 n. 218 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese” come definita dall’art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che il Ministero dell’Interno – Ufficio di Gabinetto del Ministro, con nota n. 11001/119/7/8 in data 4 luglio 2013 ha espresso il proprio parere positivo in ordine alla stipula del presente Protocollo;
- che risulta necessario stipulare il presente Protocollo in quanto i lavori cui afferisce sono già iniziati, fatte salve eventuali indicazioni che dovessero sopraggiungere dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

Capo I

Verifiche antimafia

Articolo 1

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. L'ANAS comunica tempestivamente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona, in appresso denominata Prefettura – U.T.G., in ragione della rispettiva competenza territoriale, i dati della filiera individuati dalla delibera CIPE 58/2011 relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari dell'ultimo triennio – in particolare, per le persone fisiche comprensivi di codice fiscale e residenza – a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.
3. La Prefettura di Savona istituirà una “*cabina di regia*” allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione.
4. L'Appaltatore, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna, a non subappaltare o subaffidare lavori a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara, e ad inserire, nei contratti indicati al secondo comma, apposita clausola con la quale il suo subappaltatore assume l'obbligo di



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

fornire all'ANAS, perché possa richiedere le informazioni antimafia preventive, gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese subappaltatrici nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca della fornitura da parte dell'impresa nei casi indicati nel successivo articolo 4, secondo comma, del presente Protocollo.

Articolo 2

1. L'obbligo per l'appaltatore ed i subappaltatori e subaffittuari nei confronti di ANAS di conferimento dei dati di cui all'art. 1, preventivo rispetto alla stipula di qualsiasi contratto, sussiste per i subappalti ed i contratti conclusi da tutti gli operatori della filiera per qualunque importo.

L'obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, di trasporti, le forniture, le locazioni, i noli a caldo e a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata e, in particolare, per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, da affidarsi direttamente dall'appaltatore:

- trasporto di materiale a discarica;
- trasporto e smaltimento di rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e trasporto di bitume;



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

- acquisizione dirette od indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura di ferro lavorato;
- forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “sub-appalto” ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del D.L.vo n. 136/2006);
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “sub-appalto” ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del D.L.vo n. 136/2006);
- servizi di guardiania e pulizia dei cantieri;
- fornitura e trasporto di acqua;
- servizi di autotrasporti;
- servizi di mensa ed alloggiamento del personale.

Articolo 3

1. Ai fini delle richieste di “*Informazioni*” previste dall’articolo 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, i dati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo sono comunicati alla Prefettura – U.T.G. dall’ANAS prima che l’appaltatore e i subappaltatori, procedano alla stipula dei contratti o alla conclusione dei subappalti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei subcontratti di cui al medesimo articolo 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura dell’Appaltatore, all’ANAS, anche ai fini dell’esercizio dei suoi compiti di Direzione Lavori. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

2. L'ANAS si impegna, d'intesa con il soggetto appaltatore, a rendere disponibile, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo sulla base dei dati acquisiti dall'appaltatore e degli aventi causa, e a popolare una banca dati WEB relativa alle imprese della filiera, come definita in premessa, che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori.

La stessa banca dati sarà accessibile, anche per via telematica, in forma sicura, da parte delle Prefetture, del Gruppo Provinciale Interforze per il monitoraggio delle Grandi Opere costituito presso la Prefettura di Savona, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, dalle Forze di Polizia territoriali e dagli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, nonché dal DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine l'appaltatore, fermo quanto indicato nel successivo art. 7, comma 3, invierà ogni lunedì i dati aggiornati anche al venerdì, al sabato ed alla domenica se lavorativi precedenti, salvo eventuale eccezionale indicazione, in forma tabellare concordata, su un sito *ftp* condiviso.

Il flusso delle informazioni dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema: a) Anagrafe degli Esecutori relativa a tutti gli operatori economici della filiera dell'opera da definire ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 217/2010, dati essenziali sull'assetto societario e riferibile anche al tracciamento finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ; b)



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del subcantiere, che contiene il "Settimanale di cantiere" o di subcantiere, previsti dall'articolo 7 concernente l'annotazione degli elementi acquisiti per la sicurezza e la legalità nel cantiere, riferimenti a situazioni o indicazioni utili a tracciare la vita delle aree di lavoro e dei soggetti della filiera.

3. La violazione dell'obbligo di popolamento della predetta banca dati comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte del soggetto aggiudicatore ANAS cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale fino al 4% del valore del contratto o del subcontratto stesso. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla rescissione del contratto.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera.

Articolo 4

1. L'ANAS si impegna a richiedere alla Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all'art. 91 D. Lgs. 6 /9/2011 n. 159, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidate forniture e servizi "sensibili" inerenti le tipologie indicate nell'art. 2.



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

Alla richiesta deve essere allegato il certificato della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato o idonea autocertificazione relativa alla società, A.T.I., o ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto di subappalto, di fornitura o servizio. Nel caso in cui il soggetto con il quale l'Appaltatore intende sottoscrivere il contratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata a detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della società stessa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica. La predetta documentazione potrà essere fornita anche su supporto informatico completo di firma digitale.

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolti gli accertamenti abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Prefettura di Savona inoltra la richiesta alla Prefettura competente, segnalando che la stessa viene effettuata in attuazione del presente protocollo.

2. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, decorsi quindici giorni dalla stessa, la Stazione appaltante procederà anche in assenza dell'informativa.
3. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al sub-appalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Articolo 5



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

1. Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, emergano elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura – U.T.G. ne dà immediata comunicazione all'ANAS perché, contestualmente, partecipi dell'informazione l'Appaltatore e il subappaltatore affinché non stipuli il contratto o concluda il subcontratto.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, previa comunicazione all'ANAS delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni antimafia, è possibile procedere anche in assenza dell'informazione rilasciata dalla Prefettura.
Quando dalle verifiche disposte emergono, per i contratti, i subcontratti, conclusi o autorizzati, elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazioni mafiose, l'Appaltatore effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale. In detti casi, l'Appaltatore comunica senza ritardo all'ANAS l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Società o Impresa cui le "informazioni" si riferiscono.
3. Per i sub-appalti ed i contratti ad essi assimilati di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 91, comma 1, lettera c del D.lvo 159/2011 - nel rispetto dei limiti indicati all'art. 4 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.L.vo. n. 163/2006 può essere rilasciata previa acquisizione di autocertificazione dell'interessato, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni ai sensi del medesimo art. 91 del D. L.vo 159/2011.



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

4. Nelle ipotesi dei commi secondo e terzo del presente articolo, l'Appaltatore si impegna ad inserire in contratto, o a far inserire dal suo subappaltatore o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le *"Informazioni antimafia"* di cui all'articolo 84 del citato D. Lgs. 159/2011 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS – che verserà su apposito conto corrente fruttifero – e da questo posta a disposizione dell'appaltatore, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore nella misura massima del 40%. La parte residua di detta penale pari al 60% è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia relativamente ai lavori oggetto del protocollo, secondo le indicazioni che il Prefetto competente, sentito il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere, farà all'uopo pervenire.
5. L'ANAS potrà escludere dalla richiesta di *"Informazione antimafia"* preventiva le acquisizioni di carattere urgente ed emergenziale di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo per tutti gli operatori economici di Euro cinquantamila trimestrali, fermo restando che, anche per le dette acquisizioni, dovranno essere comunicati alla Prefettura – U.T.G. i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato), e, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori, andranno inseriti nella banca dati resa disponibile dall'ANAS in attuazione del presente Protocollo.



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 6

1. Ai fini del presente Protocollo si applicano le verifiche antimafia e gli altri adempimenti in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le "Informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura – U.T.G. di Savona, in ragione della rispettiva competenza territoriale, inoltra la richiesta alla Prefettura –U.T.G. competente, segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "Informazioni" di cui all'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

Capo II

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione
contro i tentativi di condizionamento criminale

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "*Piano di Controllo Coordinato del cantiere e dei subcantieri*" interessati dai lavori, il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Savona ed alle Forze di Polizia.
2. L'impresa aggiudicataria e gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione dei contratti si impegnano all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, inserendo la relativa clausola risolutiva espressa in caso di grave e reiterato inadempimento.



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

3. L'Appaltatore individua un *Referente di Cantiere* che trasmetterà, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì antecedente le attività settimanali previste, alla Prefettura di Savona, alle Forze di Polizia ed alla Direzione dei Lavori, ogni notizia relativa ai Piani di Lavoro, mediante interfaccia *web*.
4. Il c.d. "*Settimanale di Cantiere*" dovrà essere redatto secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura – U.T.G. di Savona e conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento, con l'indicazione:
 - a. della Ditta che esegue i lavori (lo stesso Appaltatore – in caso di esecuzione diretta – ovvero il subappaltatore in genere);
 - b. dei mezzi utilizzati dall'Appaltatore e dal suo subappaltatore e /o da eventuali altre ditte che operano forniture;
 - c. di qualunque automezzo che avrà comunque accesso al cantiere;
 - d. dei nominativi dei dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
5. Il Referente ha l'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati e, giornalmente, dovrà trasmettere, altresì, l'elenco di tutti gli addetti ai lavori impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere nonché delle persone autorizzate all'accesso in cantiere per altri motivi, specificandone gli stessi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori, utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

7. La Prefettura – U.T.G., per il tramite delle Forze di Polizia, acquisite le predette informazioni, provvede a:
- a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b. verificare, alla luce del “*Settimanale di cantiere*”, la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - c. “incrociare” i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie
 - d. acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
 - e. curare l’attività di coordinamento istituzionale;
 - f. raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
 - g. calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente dell’Appaltatore;
 - h. disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle normative di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell’opera, presso laboratori indicati dall’ANAS, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall’Appaltatore stesso o dall’ANAS, in base a successivi accordi contrattuali.
8. L’incarico affidato al referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico dell’Appaltatore (qualora l’incarico fosse affidato a persona diversa) e del Direttore dei Lavori.



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

Capo III

*Monitoraggio e tracciamento ai fini della trasparenza dei flussi di
manodopera*

Articolo 8

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 del Protocollo di Legalità siglato a Milano tra la Prefettura, EXPO 2015 S.p.A. e le Organizzazioni sindacali di settore, a fini di monitoraggio, tracciamento e trasparenza dei flussi di manodopera si conviene quanto segue:

1. Attesa l'esigenza di sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, le parti si impegnano a definire procedure di reclutamento improntate alla massima trasparenza;
2. Ai fini del comma 1 è costituito presso la Prefettura di Savona, nell'ambito del Gruppo Interforze, presieduto dallo stesso coordinatore, apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera cui partecipano un rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria dei lavoratori edili. Presso lo stesso tavolo potranno essere esaminate anche questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno di sfruttamento del lavoro ai sensi della legge 14 settembre 2011 n. 148. Presso lo stesso tavolo possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno di sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Il tavolo di cui al comma 2 anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

inerenti criticità circa l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle si dovessero verificare a seguito di estromissione dell'impresa ed in conseguenza della perdita del contratto o del sub-contratto.

Articolo 9

1. Fermo quanto previsto dal successivo secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura – U. T. G. di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venisse avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dall'Appaltatore nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di subappalto.
2. L'assolvimento di quanto previsto al primo comma del presente articolo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'autorità di Polizia, che – onde evitare una frammentaria conoscenza degli eventuali episodi di matrice estorsiva ed allo scopo di consentirne, invece, una visione organica da parte degli organi inquirenti – verrà segnalata al Prefetto di Savona.
3. Ai fini del primo comma del presente articolo, l'Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Articolo 10

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'Appaltatore, dai subappaltatori, a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in



Prefettura di Savona

Ufficio Territoriale del Governo

tal modo assunti comporta la revoca del subappalto o autorizzazione dello stesso.

Articolo 11

1. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall'articolo 4 del presente Protocollo, l'eventuale inosservanza da parte dell'Appaltatore è causa di risoluzione del contratto tra l'ANAS e l'Appaltatore, salvo i casi di errore scusabile.

Articolo 12

1. L'ANAS si impegna altresì ad effettuare – sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Appaltatore – analoga comunicazione, nei confronti dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'articolo 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011.

Articolo 13

1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente articolo 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l'ANAS si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

ad imporre al suo subappaltatore l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'articolo 94 comma 1 D. Lgs. 159/2011.

Articolo 14

Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di appalto tra ANAS e l'Appaltatore.

Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del presente Protocollo saranno regolati separatamente tra ANAS e l'Appaltatore tenendo a riferimento le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Sottoscritto a Savona il giorno 11 luglio 2013

Il Prefetto della provincia di Savona
Dr.ssa Gerardina Basilicata

Per l'ANAS S.p.A. Dott. Giancarlo Perrotta

Per l'Appaltatore ATI CMC - Itinera Ing. Roberto Leonardi

Limitatamente agli impegni discendenti dall'art. 8 del *Protocollo*

Il Segretario Generale C.G.I.L.

Il Segretario Generale C.I.S.L.

Il Segretario Generale U.I.L.